

Associazione “ La famiglia di San Giuseppe”

Statuto dell’Associazione

Premessa

L’ Associazione “La Famiglia di San Giuseppe” è costituita al precipuo scopo di sostenere l’opera meritevole e pluricentenaria dell’Istituto Comunità delle Figlie di San Giuseppe: essa, quindi, nello svolgimento delle attività rientranti nel suo oggetto sociale, si propone di, e si impegna a, rispettare - astenendosi da ogni indebita interferenza - la completa ed insindacabile autonomia dell’Istituto stesso nella definizione delle linee di indirizzo e delle modalità di svolgimento dell’apostolato che caratterizza il Carisma della comunità delle Suore.

Articolo 1) Denominazione, sede e scopo

1.1 È costituita una associazione denominata “**LA FAMIGLIA DI SAN GIUSEPPE**”, che, in forma breve, nel prosieguo del presente Statuto verrà denominata semplicemente “**Associazione**”.

1.2. L’Associazione ha sede nel Comune di Genova presso la sede unica dell’Istituto Comunità delle Figlie di San Giuseppe , in Genova, Salita San Rocchino, 15.

L’Associazione si riserva di utilizzare anche altre sedi operative.

1.3. L’Associazione non ha scopo di lucro

Essa si propone di riunire fedeli cattolici laici che, secondo la specificità del loro stato, desiderano condividere i principi e le finalità a cui si ispirano il Carisma e l’apostolato dell’Istituto Comunità delle Figlie di San Giuseppe, nel prosieguo più brevemente “**Istituto**”, con particolare riguardo all’educazione culturale e religiosa delle giovani generazioni, alla crescita ed al sostegno reciproco delle persone e delle famiglie che, aderendo all’Associazione, intendono vivere sempre più la realtà della Chiesa cattolica, conformando la propria vita al suo insegnamento in ambito di fede e morale, avendo come particolare riferimento il Catechismo della Chiesa cattolica e la Dottrina sociale della Chiesa, secondo i cui principi, appunto, intendono educare i figli nell’esercizio della inalienabile libertà di genitori.

1.4. L’Associazione, ponendosi quale obiettivo primario l’educazione e la formazione della personalità dei minori e dei giovani, a tal fine in via esemplificativa si propone di agire, in accordo con l’Istituto per:

a) promuovere e favorire l’apostolato e l’opera educativa dell’Istituto, nonché l’efficace conduzione, da parte del medesimo, della scuola materna e di scuole di istruzione primaria e secondaria, instaurando con l’Istituto stesso e con la comunità delle scuole una collaborazione permanente per sostenerne moralmente e materialmente, con ogni mezzo anche economico,

esigenze, attività ed impegni, anche in relazione alla conservazione e manutenzione delle strutture e degli immobili nei quali la Comunità svolge la propria opera;

- b) promuovere, favorire e sostenere la realizzazione di iniziative educative e di istruzione in coerenza con i programmi e le attività educative e didattiche dell'Istituto;
- c) promuovere attività culturali e formative destinate ai bambini, agli adolescenti, ai giovani, agli adulti, alle famiglie, mediante l'organizzazione – anche nell'ambito di eventuali brevi periodi di convivenza - di incontri, conferenze, dibattiti, corsi di educazione ed istruzione, congressi, convegni, assemblee, soggiorni ricreativi, spettacoli, mostre ed eventualmente la diffusione di pubblicazioni in linea con l'orientamento culturale espresso al precedente punto 1.3.
- d) promuovere, presso le persone e le famiglie che iscrivono i figli alle scuole dell'Istituto o che comunque frequentano l'Istituto stesso, una corretta e completa conoscenza del Catechismo della Chiesa Cattolica, nonché dei temi propri della Dottrina sociale della Chiesa a tal fine organizzando, sostenendo e partecipando ad iniziative destinate a favorire tale divulgazione;
- e) favorire la condivisione, da parte dei fedeli laici associati, dei principi cui si ispirano il Carisma, la spiritualità e l'apostolato dell'Istituto, promuovendo la partecipazione alla liturgia, ai differenti momenti di preghiera, ai pellegrinaggi ed alle iniziative di formazione e testimonianza cristiana proposte dall'Istituto stesso.

1.5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che riterrà necessaria, utile o opportuna, ricercando, ove possibile e previa autorizzazione dell'Istituto, la collaborazione con altri soggetti o enti, in particolare quelli pubblici e quelli privati aventi carattere non lucrativo e finalità di assistenza, promozione sociale, di educazione, di istruzione e di promozione culturale; in via esemplificativa, potrà:

- compiere operazioni immobiliari, ipotecarie e finanziarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;
- organizzare, sia all'interno che all'esterno dell'ambito associativo, raccolte di fondi e contributi, anche a favore dell'Istituto per sostenerne le attività, le iniziative e le esigenze;
- accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie ed offrire all'Istituto collaborazione, assistenza e consulenza nei propri settori di attività.

1.6. In nessun caso l'associazione, nell'espletamento delle sue attività potrà vincolare gli associati alla effettuazione di contributi in denaro, collaborazioni o prestazioni a contenuto patrimoniale senza il consenso espresso e individuale di ciascun socio, fatta eccezione per le quote sociali il cui preciso ammontare sarà annualmente deliberato dall'assemblea. Le iniziative associative che comportano titoli di spesa potranno quindi essere finanziate unicamente con le entrate provenienti dalle quote sociali, da contributi pubblici o privati di natura volontaria e con le attività che spontaneamente i soci si determinino ad offrire per le finalità dell'associazione stessa.

Articolo 2) Associati

2.1. Sono Soci i fedeli laici che, avendo presentato domanda, avendo accettato totalmente il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea dei soci, vengono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione.

2.2. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma è fatto salvo il diritto di recesso di ciascun socio, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 3) Organi

3.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, che rivestono tali ruoli sia per il Consiglio Direttivo sia per l'Associazione stessa;
- i Revisori, nel caso in cui l'Assemblea ritenga di nominarli.
- il Consulente Ecclesiastico.

Articolo 4) Assemblea degli Associati

4.1. L'Assemblea:

a) nomina:

- i membri elettivi del Consiglio Direttivo
- un Revisore dei conti ed un supplente ove sia necessario;
- il Presidente

b) approva il bilancio consuntivo e se da essa ritenuto anche quello preventivo;

su proposta del Consiglio Direttivo, delibera:

- le modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione.

d) redige ed approva il regolamento interno dell'Associazione

4.2. Le assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, su delibera del Consiglio Direttivo, nella sede dell'Associazione o in un luogo diverso purché specificato nell'avviso di convocazione, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dallo Statuto, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'ordine del giorno di ogni assemblea dovrà essere concordato con la Direttrice della scuola elementare dell'Istituto e con il Consulente ecclesiastico (o suo delegato).

4.3. La convocazione delle assemblee è effettuata mediante lettera raccomandata, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4.4. L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza

- sia consentito al Segretario di verbalizzare adeguatamente gli eventi assembleari;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione

4.5. Ogni associato che abbia diritto ad intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare dando delega scritta in calce all'avviso di convocazione

4.6. Sono nulle ed inefficaci nei confronti dell'Associazione, deleghe permanenti e non riferite a singole specifiche assemblee (salvo quanto previsto al punto 17 per il Consulente ecclesiastico, che tuttavia non ha diritto di voto)

4.7. Spetterà al Presidente dell'assemblea constatare la validità delle deleghe e in genere disciplinare il diritto di intervento in assemblea;

4.8. La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente; assenti entrambi, l'assemblea designerà tra i presenti il Presidente dell'adunanza;

4.9. Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi verrà designato dall'assemblea;

4.10. Nelle assemblee aventi ad oggetto la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, nonché negli altri casi previsti dalla legge, potrà fungere da segretario il notaio rogante;

4.11 Di ogni riunione assembleare verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che verrà inserito nel Libro delle Adunanze dell'Assemblea;

4.12 L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti;

4.13. l'assemblea delibera:

- in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché esso rappresenti almeno la metà degli aventi diritto;

- in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne per le delibere previste al precedente punto 4.1.b), per la cui validità sarà necessario un voto che rappresenti almeno la metà degli aventi diritto;

4.14. Ogni avente diritto dispone di un voto;

Articolo 5) Consiglio Direttivo

5.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 consiglieri eletti. Sono inoltre membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, eletto dall'assemblea, la Direttrice della scuola elementare dell'Istituto, il Vice Presidente (da designarsi dalla Direttrice della scuola elementare dell'Istituto), il Segretario (da designarsi dal Presidente), il Consulente Ecclesiastico (quest'ultimo senza diritto di voto). I Consiglieri eletti, il presidente, il Vice Presidente ed il Segretario durano in carica due anni, scadendo con l'approvazione del bilancio; gli altri membri di diritto del Consiglio rimangono in carica finché mantengono la carica o la qualifica che li rende Consiglieri.

5.2. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed i consiglieri rimasti provvederanno senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio. Qualora venisse meno uno od una minoranza dei consiglieri i consiglieri rimasti in carica potranno sostituirli per cooptazione (fatta eccezione per i membri di diritto, che dovranno essere sostituiti secondo le regole della rispettiva carica), sino alla scadenza naturale del mandato dell'intero consiglio.

5.3. Le dimissioni di un Consigliere hanno efficacia nei confronti dell'Associazione, anche prima della sua sostituzione, solo se non hanno l'effetto di far venire meno la maggioranza del Consiglio.

5.4. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; provvede alle attività dell'Associazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, nel rispetto delle norme in materia.

5.5. Spettano al Consiglio Direttivo:

a) tutti i poteri legittimi di amministrazione ordinaria e straordinaria senza eccezioni, limitazioni o riserve, nonché i poteri di gestione dell'Associazione e del suo patrimonio con facoltà di compiere tutte le operazioni e gli atti necessari per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;

b) i poteri per l'organizzazione dell'Associazione con facoltà di istituire e regolare eventuali uffici, determinandone le funzioni;

c) l'approvazione delle direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative dell'Associazione;

d) l'istituzione di eventuali commissioni speciali, con durata e compiti specificamente determinati, per l'organizzazione e la conduzione di iniziative coerenti con l'oggetto sociale dell'associazione.

e) la proposta :

- delle eventuali modifiche del presente Statuto;

- dello scioglimento dell'Associazione (salvo quanto previsto al punto 21.3);

- delle ammissioni, esclusioni e sostituzioni degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

6. Il Consiglio, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei propri componenti, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario o anche ad uno o più Consiglieri Delegati. L'attività dei consiglieri è svolta in via esclusivamente onoraria e gratuita: sono tuttavia consentiti eventuali rimborsi spese, se deliberati dal Consiglio.

7. Non sono delegabili i poteri previsti al precedente punto 5 lettere da b) a e) nonché quelli:

a) di assunzione di personale direttivo;

b) di assunzione, alienazione o estinzione di diritti reali su beni immobili;

c) di impegni di spesa o erogazioni liberali esorbitanti dalle linee programmatiche risultanti dal bilancio preventivo approvato.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato, presso la sede dell'Associazione o anche in altro luogo:

a)ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o la Direttrice della scuola dell'Istituto e comunque con una frequenza almeno semestrale;

b) su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri;

L'ordine del giorno di ciascun Consiglio Direttivo dovrà essere concordato con la Direttrice della scuola dell'Istituto e con il Consulente ecclesiastico (o suo delegato).

9. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione ed a mezzo di lettera; in caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di fax o telegramma, o mezzo equipollente (compresa la posta elettronica);

10. Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

11. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ma non di chi eventualmente ne fa le veci. Per operazioni finanziarie od immobiliari od impegni di spesa superiori alla cifra di €5000,00 (cinquemila) sarà in ogni caso necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio.

12. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente;

13. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale che verrà sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, e dal Segretario; i verbali saranno trascritti nell'apposito libro tenuto a norma di legge.

Articolo 14) Presidente e Vice Presidente

14.1. Il Presidente, nominato dall'Assemblea, dura in carica due anni, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi o in giudizio ed esercita le funzioni ed i compiti a lui attribuiti dal presente Statuto e dal Regolamento, se approvato all'assemblea;

14.2. Il Vice Presidente viene nominato dalla Direttrice della scuola elementare dell'Istituto, dura in carica due anni, sostituisce il Presidente per suo incarico o in caso di sua assenza o impedimento, ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

14.3. Nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro delegati, la rappresentanza potrà essere attribuita dal Consiglio anche al Vice Presidente, al Segretario o ad eventuali Consiglieri Delegati.

14.4. Il Presidente e il Vicepresidente, nonché gli altri consiglieri, nei limiti di cui al punto che precede, potranno conferire procure speciali.

Articolo 15) Segretario

15.1. Il Segretario, scelto dal Presidente anche al di fuori del novero dei Consiglieri :

a) tiene i libri sociali e cura, insieme a chi svolge le funzioni di Presidente, la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

b) può, in caso di assenza o impedimento, essere sostituito per singoli adempimenti; il sostituto sarà individuato, a seconda dell'atto da compiere, dal Consiglio o dall'Assemblea, anche tra soggetti che non siano Consiglieri;

c) è custode e responsabile degli archivi documentali dell'Associazione e legittimato ad attestare la conformità agli originali di copie di atti dell'Associazione.

d) è membro di diritto del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni;

Articolo 16) Revisori

Qualora l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore:

16.1. Alla nomina del Revisore viene eletto anche il supplente.

16.2. I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

16.3. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del Revisore effettivo, subentra il supplente che resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina del Revisore effettivo e del supplente; i nuovi nominati scadono secondo quanto stabilito dallo statuto.

16.4. Al Revisore è affidata la vigilanza sulla gestione dell'Associazione; a tal fine egli deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Art. 17) Consulente Ecclesiastico

Il Consulente Ecclesiastico dell'Associazione viene designato nella persona del Direttore dell'Istituto Comunità delle Figlie di San Giuseppe, il quale potrà delegare, in via generale e stabile o per singoli atti, persona di sua fiducia. Egli interviene e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, per garantire la conformità dell'attività dell'Associazione alla Dottrina della Chiesa cattolica.

Spetta al Consulente Ecclesiastico lo scioglimento dell'Associazione nel caso previsto al successivo art. 20.3.

Articolo 18) Patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale di 580,00 (cinquecentoottanta)Euro risultante dall'atto costitutivo;

b) dalle quote di associazione e dagli eventuali ulteriori contributi volontari degli associati;

c) da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti all'Associazione;

d) da ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall'Associazione.

18.2. Le rendite e le risorse dell'Associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 19) Esercizio

19.1. L'esercizio ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo deve provvedere a presentare all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

19.3 Il Consiglio deve inoltre approvare e presentare all'assemblea stessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Articolo 20) Durata ed estinzione

20.1 L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

20.2. L'Associazione si scioglie, oltre che per i motivi previsti all'art. 27 c.c., anche nel caso in cui, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, ritenga che:

a) il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) la prosecuzione dell'attività non sia più in linea con, o non possa più attuare, i fini statutari.

20.3 L'Associazione potrà inoltre essere sciolta per decisione unilaterale e discrezionale del Direttore dell'Istituto, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo che dovrà riferirne all'assemblea per la relativa presa d'atto, qualora l'attività dell'associazione risulti non più compatibile con il Carisma, l'opera educativa e l'apostolato dell'Istituto e per qualsiasi altra causa.

20.3. Salvo quanto previsto al precedente punto 20.3, la delibera di scioglimento dell'Associazione spetta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea.

20.4. Nel caso di sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui l'Associazione è dotata sarà devoluto a favore dell'Istituto Comunità delle Figlie di San Giuseppe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

20.5. Nel caso di trasformazione dell'Associazione in ente associativo e/o societario, l'attribuzione delle quote associative e/o delle quote o azioni sociali verrà fatta in favore di enti con finalità analoghe, sentito il Consulente Ecclesiastico, su designazione del Consiglio della Comunità delle Figlie di San Giuseppe che potrà anche designare se stessa.

Articolo 21) Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

